

## **REGOLAMENTO QUADRO SUI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA**

### **PREMESSA**

L'A.S.L. SA1 ritiene utile ed opportuno definire un quadro di regole di riferimento per quanti operano nell'A.S.L. SA1 ( di seguito denominata A.S.L. o committente) con un contratto di prestazione d'opera professionale di collaborazione coordinata continuativa (di seguito anche CO.CO.CO.), fermo restando che tali regole non modificano in alcun modo la natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nel senso che tale rapporto non deve mai configurarsi come appalto di servizio, né come rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, l'A.S.L. ritiene importante, anche in conseguenza delle complesse e mutevoli attività che è chiamata a svolgere, di avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, oltre che del proprio personale, dell'apporto di forme di lavoro flessibile, utilizzando e valorizzando competenze professionali e potenzialità necessarie in particolare:

- alla realizzazione di progetti finalizzati che trovino copertura finanziaria in atti debitamente autorizzati dalla Giunta Regionale della Campania quali sono, in particolare, i progetti finanziati con fondi stanziati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) e per le professionalità contemplate dall'art. 15 octies del D.Lgs 229/99;
- per rispondere a bisogni qualificati e temporanei per le professionalità contemplate dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001.

Il ricorso a tali forme di lavoro non può, mai ed in nessun caso, essere sostitutivo dell'assunzione a tempo indeterminato, che permane la tipologia di rapporto di lavoro prioritaria quando vi siano le normali condizioni per il ricorso a quest'ultima.

Pertanto l'A.S.L. considera necessario che venga definito un quadro normativo di tutela del lavoro atipico più ampio ed articolato, volto ad affermare il riconoscimento di tutte le forme di lavoro, che contempli il miglioramento delle condizioni generali di lavoro e la costruzione di una rete di protezione sociale per tutti i lavoratori atipici, a cominciare dai collaboratori coordinati e continuativi, e la definizione di regole generali tali da consentire, all'interno dell'A.S.L., una corretta e condivisa gestione dei rapporti di lavoro non riconducibili al lavoro dipendente, quali quelli di prestazione d'opera professionale di collaborazione coordinata continuativa, di cui all'art. 2222 e seguenti del codice civile.

Tanto premesso si propone l'adozione del seguente regolamento:

### **Art.1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La premessa costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il presente regolamento definisce le regole generali di norma applicabili alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera professionale di CO.CO.CO, senza partita IVA, presso l'A.S.L. SA1, di cui all'art. 2222 e segg. e dell'art. 2229 e segg. del codice civile, che non configurano rapporti di lavoro subordinato, né sono assimilabili alla fattispecie del lavoro autonomo occasionale.
3. L'A.S.L. può conferire incarichi di CO.CO.CO. esclusivamente per esigenze cui non può far fronte con proprio personale interno e per progetti determinati, in conformità alle disposizioni vigenti.
4. Le clausole del presente regolamento sono riferite a rapporti di durata di 12 mesi, riproporzionabili per contratti di durata inferiore o superiore.
5. Il presente regolamento non si applica ai rapporti meramente occasionali, di durata non superiore di norma a 30 giorni lavorativi nell'arco di un anno solare con lo stesso committente, e agli incarichi professionali con partita IVA.
6. Il presente regolamento si applica ai contratti stipulati successivamente alla formale adozione da parte della Direzione Generale e trova applicazione anche per i contratti già in corso di esecuzione.

### **Art.2 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. L'A.S.L. si riserva di analizzare ogni eventuale intervento di carattere legislativo relativo a materie trattate nel regolamento stesso e di adeguarlo in conformità.

### Art. 3 - NATURA E CARATTERISTICHE DELL'INCARICO

1. L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera senza vincolo di subordinazione.  
L'affidamento dell'incarico viene effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità della pubblica amministrazione in applicazione della vigente normativa relativa alla scelta del contraente.
2. Gli elementi che caratterizzano la collaborazione coordinata e continuativa sono:
  - a) **la collaborazione**, intesa come accordo tra il committente ed il collaboratore per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti, fondato su un rapporto autonomo e paritario che implica un'autonomia professionale del collaboratore nell'ambito delle linee guida tracciate dal committente nel cui interesse viene fornita la prestazione;
  - b) **la coordinazione**, intesa come programmazione funzionale tra l'attività del collaboratore (prestatore d'opera) e quella del committente, in modo tale che il risultato sia la conseguenza di tale coordinamento;
  - c) **la unitarietà**, intesa come possibilità per il committente di fornire direttive al collaboratore nei limiti della sua autonomia professionale. L'unità non esclude la possibilità di più rapporti di collaborazione coordinata continuativa con lo stesso committente o con più committenti contemporaneamente; sarà cura dell'A.S.L. adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi al fine di evitare problemi di sovrapposizione di incarichi;
  - d) **la continuità**, intesa come persistenza nel tempo delle prestazioni, nel senso che tali prestazioni non devono essere occasionali, sporadiche, episodiche o saltuarie;
  - e) **la prevalenza personale**, intesa come requisito necessario ed essenziale del rapporto di CO.CO.CO.;
  - f) **lo svincolo della subordinazione**, inteso come assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
  - g) **il compenso periodico stabilito**, inteso come corrispettivo determinato tra le parti contraenti prima dell'inizio dell'attività;
  - h) **l'assenza di mezzi organizzativi**, intesa nel senso che il collaboratore, nello svolgimento della sua prestazione, deve prioritariamente avvalersi non di mezzi organizzativi propri, ma di quelli messi a disposizione dal committente.
3. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, è libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, dandone comunicazione scritta al committente per valutare che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al committente medesimo, o che non si tratti di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio all'A.S.L.. In assenza di osservazioni entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di comunicazione, il collaboratore è legittimato ad assumere gli incarichi comunicati.
4. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico e non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
5. Le clausole di cui ai precedenti commi tre e quattro rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
6. Il committente assicurerà, a favore dei collaboratori, l'applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni; nell'eventualità la sede della prestazione dovesse corrispondere con quella messa a disposizione dallo stesso committente, quest'ultimo garantirà che lo svolgimento delle attività avvenga nel rispetto della predetta normativa, ed individuerà procedure adeguate per l'inserimento dei collaboratori nel sistema di relazioni aziendali per la prevenzione e sicurezza.

### Art. 4 - FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto individuale di collaborazione deve essere stipulato dalle parti per iscritto.
2. Gli elementi essenziali del contratto sono:

- a) l'accordo delle parti, inteso come la sintesi della proposta da parte del committente e dell'accettazione da parte del collaboratore di impegnarsi ad adempiere la proposta formulata;
- b) la causa e cioè la ragione principale del contratto e lo scopo che i contraenti intendono raggiungere;
- c) l'oggetto, che consiste nel tipo di collaborazione che il collaboratore deve fornire senza vincolo di subordinazione, con l'indicazione del progetto o del programma di lavoro o di fasi del medesimo;
- d) la durata, determinata o determinabile, del contratto, che può essere riconducibile ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;
- e) l'indicazione del corrispettivo, i criteri per la sua determinazione e le modalità dell'erogazione del compenso al collaboratore, con riferimento alla quantità e qualità della prestazione richiesta e in relazione agli obiettivi, avuto riguardo, se del caso, al contesto organizzativo in cui detta prestazione viene svolta
- f) la sede dove la prestazione viene richiesta.

3. Gli elementi accessori sono:

- le modalità di svolgimento della prestazione;
- le cause di scioglimento;
- le modalità di cessazione o recesso del rapporto;
- le modalità di composizione di eventuali controversie;
- le modalità di rinnovo del contratto;
- il richiamo alle clausole del presente accordo.

#### Art. 5 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo sarà stabilito in funzione dell'oggetto della prestazione, della quantità e qualità dell'attività che costituisce oggetto dell'incarico, dell'eventuale messa a disposizione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri.
2. Il compenso minimo è determinato avuto riguardo ai costi complessivi sostenuti dal committente per prestazioni analoghe o simili dei lavoratori dipendenti secondo i CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità, della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, come indicato nella tabella 1) allegata al presente regolamento.
3. Il compenso per prestazioni ulteriori rispetto a quelle di base, da effettuarsi previa richiesta scritta da parte del Direttore della Unità Operativa, dell'Infermiere Coordinatore o del Responsabile dell'Ufficio, è determinato seguendo, di massima, le indicazioni dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità come indicato nella tabella 2) allegata al presente regolamento.
4. Il pagamento dei compensi avviene secondo le modalità interne dell'A.S.L. SA1 previo invio, a cura del Dirigente responsabile, al Servizio Trattamento Economico e Previdenziale, di un prospetto riepilogativo dell'attività svolta. Ai compensi lordi dovranno essere applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, provvedendo ai relativi versamenti, stabilite dalla normativa vigente. Il committente s'impegna ad evidenziare le detrazioni spettanti, le trattenute fiscali, previdenziali ed assicurative, nel resoconto emesso successivamente al pagamento del compenso e s'impegna, altresì, a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali, le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del committente, l'IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge).

#### Art. 6 - RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE

1. Il contratto deve prevedere il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio relativi a trasferte debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute dal collaboratore.
2. Le spese non documentate non danno diritto al rimborso.
3. Nel caso il collaboratore per lo svolgimento delle attività richieste dal committente o per trasferte usi il mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio viene calcolato sulla base delle tariffe ACI.
4. Il contratto può prevedere, in considerazione della prestazione da svolgere, che il trattamento economico sia comprensivo del rimborso spese di viaggio o di trasferta.

**Art. 7 - DURATA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE**

- 1. La durata del rapporto di collaborazione deve essere prevista nel contratto a tempo ovvero in funzione dell'attività, dell'opera o del servizio da eseguire.

**Art. 8 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE**

- 1. Il collaboratore potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, compatibilmente con gli orari e le modalità di servizio nel cui ambito si svolge la prestazione oggetto dell'incarico, nonché tenuto conto delle esigenze di coordinamento del committente.
- 2. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività nella sede e nel territorio specificati nel contratto o in quella che dovesse successivamente essere indicata dal committente.

**Art. 9 - EVENTI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE**

- 1. Nei casi in cui si verificano eventi come previsti dal successivo elenco, non vi sarà a carico del Collaboratore nessun vincolo di prestazione per il periodo corrispondente.
  - a) nel caso di infortunio fino a guarigione clinica;
  - b) nel caso di malattia, per un periodo di 180 giorni per anno contrattuale (comprese le assenze per terapie salvavita);
  - c) nel caso di maternità, per un periodo di 180 giorni
  - d) è considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettono a rischio la gravidanza;
  - e) nei casi di congedo riconosciuto al padre, ovvero nelle ipotesi di adozione e affidamento per un periodo di 90 giorni;
  - f) nel caso di gravi motivi personali e/o familiari per un periodo di 3 giorni per anno contrattuale;
  - g) nel caso di riposo psico - fisico per un periodo di 30 giorni per anno contrattuale;
  - h) nel caso di motivi di studio per un periodo di 5 giorni per anno contrattuale.
- 2. I periodi di sospensione di cui alle lettere b, sono riferiti a rapporti di durata di 12 mesi e vengono rideterminati proporzionalmente per contratti di Collaborazione di durata inferiore o superiore. Nelle ipotesi di cui alle lettere h), il periodo non può comunque essere inferiore a 3 giorni.
- 3. Così come consentito dagli artt. 2222 e 2225 del Codice Civile, nei casi prima indicati di sospensione temporanea di esecuzione della prestazione, il Committente garantirà la corresponsione del compenso come indicato nella tabella 1) allegata.
- 4. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative, ovvero entro le 12 ore dal verificarsi dell'evento ove non prevedibile o programmabile.
- 5. Qualora la predetta impossibilità sopravvenga in conseguenza di eventi di cui al presente articolo, il Collaboratore dovrà, nel più breve tempo possibile, presentare al Committente la relativa documentazione giustificativa, pena la non corresponsione dell'integrazione prevista dal precedente comma 4.

**Art. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

- 1. Il committente garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni (polizza INAIL) secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.
- 2. Il committente garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi nello svolgimento della propria attività da parte del collaboratore per conto dell'A.S.L..

**Art. 11 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

- 1. I collaboratori hanno la possibilità di accedere, nell'espletamento della collaborazione, ad iniziative di aggiornamento professionale organizzate dall'A.S.L. anche a favore dei propri dipendenti, in quanto funzionali all'attività ed alle prestazioni oggetto del contratto di collaborazione, qualora il rapporto abbia una durata superiore a 1 anno. A prescindere dalla durata del contratto viene comunque garantita la formazione/informazione ai fini della sicurezza sul lavoro.

2. La partecipazione a tali iniziative deve, di volta in volta, essere autorizzata dal committente.

#### **Art. 12 - RICONOSCIMENTO DI PROFESSIONALITA'**

1. In caso di necessità di attivare una nuova collaborazione per la medesima attività, il committente, nel pieno rispetto della normativa contrattuale di evidenza pubblica terrà conto di precedenti incarichi.

#### **Art. 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:
- per scadenza del termine del contratto o per avvenuta realizzazione dell'opera oggetto del contratto;
  - per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del contratto;
  - per recesso del contratto di cui al successivo comma due;
  - per rinuncia all'incarico del collaboratore di cui al successivo comma cinque.
2. Ciascuna delle parti firmatarie del contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verifichino:
- gravi inadempimenti contrattuali;
  - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
  - commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall'art.15 della legge n. 55/90 e succ. modificazioni (legge antimafia);
  - danneggiamenti a terzi od all'A.S.L. imputabili a dolo o colpa grave;
  - furto di beni da parte del collaboratore;
  - inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti dovranno dare motivata comunicazione mediante raccomandata A/R.
4. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.
5. Il collaboratore può risolvere, con esclusione della scadenza contrattuale, o recedere anticipatamente con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni se il contratto ha una durata superiore a 6 mesi. Nel caso invece di contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi il periodo di preavviso è di 15 giorni.

#### **Art. 14 - VERIFICHE PERIODICHE**

1. L'A.S.L. si riserva di verificare, con periodicità annuale, lo stato di attuazione del presente regolamento e per esaminare eventuali nuove problematiche ad esso connesse.
2. L'A.S.L. si riserva l'adeguamento periodico degli importi delle tabelle 1) e 2) allegate al presente regolamento al fine di assicurare l'aggiornamento della stessa.

#### **Art. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Il presente regolamento non annulla, né assorbe eventuali condizioni di miglior favore precedentemente concordate a qualsiasi titolo a livello individuale.

#### **Art. 16 - CLAUSOLA ANTIDISCRIMINATORIA**

1. Nell'attivazione dei contratti di CO.CO.CO. viene garantito dal committente il rispetto della normativa sulla tutela e la dignità dei lavoratori, nonché delle condizioni di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini, in conformità alla normativa vigente

Allegato:

Tabella con importi economici minimi.

Tabella con importi economici di eventuali prestazioni aggiuntive